

undefined

IL SUPERBONUS DEL 110% - 27 Gli accertamenti

Per evitare abusi viene introdotto un sistema di verifiche più approfondite dei requisiti tecnici degli interventi, la congruità delle spese preventivate

Superbonus, asseverazioni al centro dei nuovi controlli

Andrea Barocci

Un nuovo sistema di controlli. La circolare 24/E dell'agenzia delle Entrate, in materia di superbonus, ricorda che, trattandosi di una normativa di particolare favore, il decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, introduce un sistema apposito per evitare comportamenti non conformi.

Questo controllo si esplica tramite la procedura dell'articolo 119: nei commi 13 e 13-bis è contenuto l'obbligo dell'asseverazione, che deve essere riferita sia all'intervento tecnico che alla congruità delle spese preventivate.

Viene rilasciata dal tecnico abilitato e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione; deve attestare anche la congruità delle spese, determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle Camere di commercio locali o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato, in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Il comma 14 istituisce l'obbligo di una polizza assicurativa dedicata con massimale adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati. Inoltre, viene direttamente ricordato dalla legge che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

In aggiunta viene anche ricordato che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981. L'organo addetto al con-

trollo sull'osservanza di questa disposizione è il ministero dello Sviluppo economico.

Per una corretta applicazione del superbonus, è stato anche necessario andare a modificare e integrare il Dm 58/2017 del ministero delle Infrastrutture, proprio per quanto riguarda le asseverazioni; queste modifiche sono state introdotte con il Dm n. 329 del 6 agosto 2020.

Per quanto riguarda invece i controlli, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.


L'agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l'opzione, maggiorato degli interessi.

In sostanza, quindi, rispondono i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari; importante notare quindi che, se il cessionario ha acquistato il credito d'imposta, non ne perde il diritto all'utilizzo.

Per quanto riguarda le tempistiche per i controlli, se il contribuente ha fruito direttamente della detrazione del 110% l'agenzia delle Entrate potrà notificare l'accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio; nel caso, invece, in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l'agenzia notifica l'atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo irregolare.



L'appuntamento
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus



NUOVE TUTELE PER I PROFESSIONISTI

Equo compenso in caso di cess

Giuseppe Latour

Equo compenso per i professionisti, per tutelarli nei confronti dei general contractor. Punta in questa direzione l'emendamento al decreto Ristori (Dl 137/2020) votato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, che integrerà le regole sul superbonus.

La modifica prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso al 110%. Non si tratta, però, di un'applicazione generalizzata, perché la legge individua dei casi particolari.

Sono obbligati a rispettare i parametri dell'equo compenso «i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», per le prestazioni rese dai professionisti «nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori».

Si tratta di una questione che eragità

stata messa sotto osservazione dalla commissione sull'Anagrafe tributaria, nella sua relazione, approvata pochi giorni fa quando, in riferimento ai general contractor, si parlava di «necessità di individuare dei parametri di riferimento che consentano la piena salvaguardia e rispetto del principio dell'equo compenso per le attività di progettazione ed asseverazione, di competenza dei professionisti abilitati».

In questi mesi diversi grandi intermediari stanno vendendo pacchetti «chiavi in mano» nei quali comprano il credito fiscale del 110% e seguono anche tutta la parte tecnica e burocratica: sono offerte molto allettanti per i clienti, perché evitano di gestire procedure che sono molto complesse e limitano il rischio di non incassare il credito per qualche motivo.

Ovviamente, questi general contractor non fanno i lavori e i progetti con risorse proprie, ma si appoggiano a imprese e professionisti piccole e medie. Il timore è che i professionisti, coinvolti in

operazioni legate a quei pagati poco e male.

Bisogna ricordare l'equo compenso righe rese dai lavoratori, quindi con i forti», come banche e collegi professionali. In caso del 110%, le tutele ai professionisti sono quelle più coinvolte al 110%, come asseverazione: per il loro conto è rappresentato il (decreto del ministero 17 giugno 2016).

Avvigilare sul rispetto gli sarà il ministro economico, d'intesa con la Pubblica amministrazione compito di segnalare all'Autorità di garanzia e il mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA